

Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti

Italian National Branch of CIEC – International Scientific Centre of Fertilizers

STATUTO

Articolo 1)

Il “Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti” è un’associazione senza fini di lucro che, allo scopo di promuovere la ricerca nel sistema suolo-acqua-pianta, si dedica ai seguenti settori:

- nutrizione delle piante e cicli degli elementi nutritivi;
- metodologie di analisi dei fertilizzanti e di determinazione della fertilità;
- tecnologia di produzione e di impiego dei fertilizzanti.

Il “Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti” (nel prosieguo di questo Statuto denominato più brevemente “Centro”) è la filiazione italiana dell’International Scientific Centre of Fertilizers (di seguito denominato CIEC).

Articolo 2)

Il “Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti” ha la sede in Roma, Via della Navicella n. 2/4, presso l’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, costituente parte del CRA – Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.

Articolo 3)

L’Associazione è culturale, apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e persegue comunque finalità di ricerca scientifica e di studio.

Il “Centro” è un’associazione di persone fisiche e di istituzioni pubbliche e private che hanno in comune i settori di interesse indicati nell’Articolo 1) del presente Statuto, e persegue altresì lo scopo:

- a) di mantenere relazioni e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale con altre persone ed istituzioni impegnate in problemi collegati ai fertilizzanti;
- b) di promuovere ed organizzare convegni nazionali ed internazionali;
- c) di studiare problemi relativi all’uso dei fertilizzanti, al loro eventuale impatto sull’ambiente naturale, ai cicli degli elementi nutritivi e al riciclo dei rifiuti, ai metodi analitici su fertilizzanti oltre che su suolo e pianta, ai fini della definizione e del miglioramento della fertilità;
- d) di curare, nel pieno rispetto della legge sull’editoria, ogni tipo di attività editoriale avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività del “Centro”, ivi compresi libri, riviste, periodici, fascicoli unici e pubblicazioni multimediali.

Articolo 4)

La durata dell’Associazione è illimitata. L’associazione stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione a maggioranza qualificata dall’Assemblea straordinaria degli iscritti.

Articolo 5)

L'Associazione al "Centro" implica e comporta automaticamente l'appartenenza al CIEC, e l'assunzione della qualifica di associato è aperta ad ogni persona od istituzione interessata.

Articolo 6)

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

I soci dell'Associazione, salvo invero il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e dell'effettività del rapporto medesimo, pur tutti dotati di eguali diritti, nominalmente si distinguono tradizionalmente in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Onorari;
- c) Soci Sostenitori.

Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano attivamente nell'ambito delle attività istituzionali di questa, e che eventualmente hanno altresì partecipato alla fondazione dell'Associazione.

Il "Centro" può conferire o proporre al CIEC, rispettivamente a livello nazionale od internazionale, il conferimento della qualifica di socio onorario e comunque il conferimento di associazioni onorarie ovvero per meriti speciali.

Sono Soci Sostenitori persone, Enti, Istituzioni pubbliche o private, Società, Associazioni Tecniche e Scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui agli Artt. 1) e 3), abbiano comunque giovato all'Associazione sia corrispondendo la relativa quota associativa o con donazioni che con la propria attività.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato, che, potrà essere altresì socio dell'Associazione anche a titolo individuale.

Articolo 7)

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo non può essere a tempo determinato, essendo anzi espressamente esclusa ogni forma di temporaneità alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed a tutte le Assemblee dell'Associazione;
- b) ricevere dall'Associazione informazioni periodiche sullo stato dei progetti in essere;
- c) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- d) ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 8)

Le Sezioni del Centro sono le sue articolazioni operative.

Alcune di esse, definite istituzionali, sono costituite per esigenze scientifiche che si considera possano perdurare per sempre o quanto meno per un periodo di tempo di durata non valutabile.

Altre Sezioni, definite ordinarie, sono costituite in funzione delle esigenze merceologiche degli agricoltori o comunque degli utilizzatori: esse possono essere coordinate congiuntamente da rappresentanti del mondo scientifico e produttivo.

Altre Sezioni ancora, definite straordinarie, sono costituite per esigenze immediate o per vere e proprie emergenze, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 9)

Il patrimonio del "Centro" è costituito:

- a) dalle quote associative versate periodicamente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi volontari di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai mobili e dagli immobili acquistati con fondi del "Centro";
- d) dalle pubblicazioni fatte a cura del "Centro" e dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

Articolo 10) Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 11) Assemblea dei Soci

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni;
- e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- f) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- g) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca, e i poteri dei liquidatori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l'anno successivo, e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e la destinazione degli avanzi di gestione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 12)

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- 1) in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei suoi iscritti al libro soci;
- 2) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Vale il principio della libera eleggibilità delle cariche sociali ed il principio del voto singolo, ovvero ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni potranno essere effettuate anche a mezzo del servizio postale ovvero via e-mail con le cautele che saranno di volta in volta indicate.

Articolo 13) Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i soci un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee, e, quando necessario, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Il Presidente provvede poi alla sottoscrizione del verbale.

Ogni socio può ottenere un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono ottenere deleghe.

Articolo 14)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quanto altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

Il Segretario cura altresì la tenuta dei libri sociale ed il loro aggiornamento.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte consecutive.

I Soci fondatori sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo.

Se un consigliere si dimette al suo posto è nominato il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 15)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni centoventi giorni o dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma od a mezzo di mezzi informatici o telematici, almeno tre giorni prima. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16)

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci;
- c) convocare l'Assemblea;
- d) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- e) predisporre lo schema del bilancio preventivo ed il programma dell'attività dell'Associazione per portarli in approvazione all'Assemblea;
- f) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di specifiche iniziative;
- h) deliberare su ogni questione di interesse rilevante per l'Associazione.

Articolo 17)

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca il Consiglio Direttivo; cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

Articolo 18)

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus alla quali l'associazione sia legata in un'unica ed unitaria struttura.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.

Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19) Esercizio sociale – Bilancio preventivo e Conto Consuntivo

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che devono essere predisposti anteriormente alla convocazione dell'Assemblea.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione fra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20) Libri sociali e registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle delibere dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) il libro giornale della contabilità sociale;
- e) il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciali la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Articolo 21)

Per le modifiche al presente statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La lingua ufficiale del "Centro" è l'italiano.

Per i congressi internazionali la lingua ufficiale è quella inglese.

Articolo 22)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.